



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

REGOLAMENTO ALLO STATUTO NAZIONALE

(approvato dal Consiglio Nazionale del 21 ottobre 2006)

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto della Associazione Nazionale UNITRE costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 22 maggio 2006 e ratificato dal Ministero della Solidarietà Sociale, Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali DIV. II - Associazionismo Sociale - con Decreto Ministeriale del 3 agosto 2006.

Esso precisa inoltre alcune norme comuni che tutte le Sedi Locali sono tenute ad osservare, pur nella loro autonomia di gestione, per assicurare alla Associazione Nazionale la necessaria funzione di coordinamento nell'interesse superiore di tutti gli Associati.

Il Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto, ma, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. Attualmente la Sede Nazionale è in Corso Francia n. 5. Eventuali spostamenti in Torino sono deliberati dall'Esecutivo su proposta del Presidente.
2. Denominazione, sigla e marchio sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Torino con il n. 40487 - C81, riconosciuti con brevetto n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000 e riprodotti nell'allegato A come parte integrante del presente Regolamento.
3. Possono aderire all'Unitre nazionale anche Sedi nate all'estero, specie in presenza di forti comunità di connazionali.
4. L'utilizzo della denominazione, sigla e logo dell'Associazione è consentito su notiziari, periodici e media editi sotto la diretta responsabilità dell'Esecutivo o di suoi Componenti autorizzati.
5. Tale utilizzo può essere eccezionalmente consentito all'esterno dell'Associazione, quando previsto e regolamentato in convenzioni scritte approvate dall'Esecutivo.

Art. 2 – Adesione Sedi locali – Requisiti e documentazione

1. Aderiscono all'Associazione Nazionale le Sedi costituite secondo lo "Statuto Tipo" e che presentino domanda di adesione.
2. Alla domanda di adesione, firmata dal legale rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti e atti:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto registrati contenenti le previste clausole ai fini fiscali;
 - b) Elenco nominativo degli Associati fondatori;
 - c) Ogni altro atto o documento richiesto dalla Segreteria Nazionale.
3. All'atto della richiesta di adesione la Sede locale si impegna per iscritto a devolvere il proprio patrimonio in caso di autoscioglimento - in via prioritaria - all'Associazione Nazionale.
4. Le segnalazioni ed i contatti preliminari - da chiunque tenuti su richiesta dei promotori di una nuova Sede locale o Sezione - vanno tempestivamente riferiti alla Segreteria Nazionale per il proseguimento e completamento dell'istruttoria preliminare alle decisioni degli Organi collegiali.

5. La Presidenza Nazionale, prima della devoluzione all'Esecutivo, interpella il Coordinatore Regionale competente. Il suo parere è necessario, ma non vincolante.

Art. 3 – Statuto delle Sedi locali – Sezioni

1. Predisposto dall'Esecutivo, lo “Statuto tipo” viene approvato dal Consiglio Nazionale come allegato (all. B) facente parte integrante del presente Regolamento.
2. Per l'accettazione della costituzione di Sezione, la Sede locale segue la procedura indicata all'art. 2 che precede.
3. Anche il regolamento per il funzionamento della Sezione deve essere approvato a livello nazionale dall'Esecutivo.
4. Le Sezioni che entro tre anni raggiungono una sufficiente autonomia di funzionamento ed un numero minimo di Associati possono costituirsi in Sede locale seguendo la procedura di accettazione/adesione. Il termine per la costituzione della Sezione in Sede viene indicato entro sei mesi dalla conclusione del terzo anno accademico. La mancata iniziativa può essere segnalata dalla Sede locale interessata o rilevata d'ufficio dalla Segreteria Nazionale e segnalata al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può derogare nei casi particolari, debitamente motivati.
5. Le Sezioni che entro detto termine non deliberano di costituirsi come Sede locale, vengono riassorbite nella Sede di appartenenza.

Art. 4 – Associati delle Sedi locali

1. Il numero minimo di Associati per costituire una Sede locale viene indicato in n. 15 Associati fondatori.
2. Gli Associati alla Sede possono essere Fondatori, Ordinari, Onorari e Studenti.
3. Gli Associati onorari non possono superare il 3% del totale degli Associati Fondatori ed Ordinari.

Art. 5 – Recesso - Sanzioni - Esclusioni

1. Il recesso deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea degli Associati della Sede locale. Viene comunicato con lettera raccomandata alla Presidenza Nazionale, allegando l'atto deliberativo. La relativa accettazione fa decadere la Sede da qualsiasi diritto associativo, compreso l'uso di denominazione, sigla e logo UNITRE.
2. Le sanzioni sono costituite da:
 - a) Diffida scritta.
 - b) Sospensione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici dalla qualifica e dall'attività di Associato (Sede o suo rappresentante). Durante il periodo di sospensione, l'Associato perde tutti i diritti sociali. All'Associato titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. L'Associato sospeso può essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata.
 - c) Esclusione dall'Associazione, che priva l'Associato (Sede o suo Rappresentante) di tutti i diritti inerenti alla qualifica.
3. L'Associato escluso, decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della delibera, può essere riammesso nell'Associazione, con provvedimento dell'Organo competente per l'adesione, con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 6 – Assemblea

Convocazione e voti

1. L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria ogni tre anni su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente Vicario.

2. In caso di impedimento di entrambi, viene convocata dall'altro Vice Presidente, previa approvazione a maggioranza del Comitato Esecutivo.
3. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviata alle Sedi locali, in regola con il pagamento della quota associativa come da Statuto, a mezzo di avviso scritto indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno almeno trenta giorni prima della data fissata.
4. La sommatoria dei voti a disposizione di ogni Sede viene così stabilita:
 - Un voto ogni 150 (o frazione superiore a 75) fino a 300 Soci studenti;
 - Un voto ogni 300 (o frazione superiore a 150) da 301 a 1200 Soci studenti;
 - Un voto ogni 450 (o frazione superiore a 225) da 1201 a 3000 Soci studenti;
 - Un voto ogni 600 (o frazione superiore a 300) da 3001 Soci studenti in su con un tetto massimo complessivo di 11+1 voti.
5. All'Assemblea hanno diritto di partecipare i Delegati di tutte le Sedi in regola con il pagamento della quota associativa degli ultimi tre anni.
6. Appena costituitasi, l'Assemblea elegge tre scrutatori, di cui il Presidente, scelti fra persone non candidate a cariche sociali.

Commissione Verifica Poteri

7. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre Membri, nel cui ambito uno Presidente, ed ha il compito di certificare che le Sedi e i rispettivi Delegati abbiano titolo a votare e a candidarsi.
8. La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con sufficiente anticipo rispetto all'Assemblea, in modo che la seduta possa avere inizio con tutti i problemi di regolarità risolti; in caso contrario l'inizio effettivo dell'Assemblea viene posticipato del tempo necessario.
9. I certificati di ammissione all'Assemblea devono essere consegnati a tutti i Delegati prima dell'inizio della seduta ufficiale. Ai ritardatari si provvede man mano che arrivano.

Modalità di votazione – Candidature – Deleghe

10. Le votazioni per il rinnovo delle cariche si effettuano con scrutinio segreto su schede che riportano le candidature regolarmente pervenute, nonché il numero massimo di Consiglieri eleggibili per ogni Regione.
11. Le candidature, (da inserire in scheda), corredate degli elementi indicativi richiesti dalle delibere degli Organi collegiali in materia, devono pervenire dalle Sedi locali alla Segreteria Nazionale in forma scritta (lettera o fax o telematica) almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
12. Come previsto all'art. 9 comma 1, lettera a) dello Statuto, ogni Delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe compresa la propria tutte nell'ambito della propria Sede. La delega deve essere documentata con l'invio del verbale comprovante l'elezione da parte del Consiglio Direttivo della propria Sede, con la precisazione di quante deleghe ha ogni Delegato.
13. Le votazioni che non riguardano persone vengono normalmente effettuate con votazione ponderale palese a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità e congruità della votazione e proclamare seduta stante i risultati.
14. Le votazioni sulle modifiche statutarie avvengono sul testo completo debitamente illustrato con votazione segreta e risultano approvate se riportano la maggioranza dei voti complessivamente spettanti all'Assemblea.
15. Nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, appena eletto, il nuovo Presidente assume la conduzione della seduta.

Mozioni

16. I documenti e le mozioni da porre in votazione durante le sedute dell'Assemblea devono essere:
- a) presentate dal Comitato Esecutivo o da almeno un quarto dei Consiglieri Nazionali;
 - b) presentate da venti Delegati presenti all'Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti a disposizione dell'Assemblea.

Art. 7 – Consiglio Nazionale

1. La ripartizione del numero dei Consiglieri da attribuire ad ogni Regione avviene tenendo conto del numero delle Sedi locali associate e della media dei Soci studenti degli ultimi tre anni, assicurando comunque un Consigliere ad ogni Regione.
2. La richiesta scritta di convocazione del Consiglio Nazionale, con indicazione degli argomenti da discutere, deve essere inviata al Presidente Nazionale. Il Presidente, sentiti i componenti dell'Esecutivo entro 15 giorni, convoca il Consiglio nei termini e nei modi precisati al successivo comma 3. In caso di necessità valgono le surroghe previste per l'Assemblea all'art. 6, comma 2, di questo Regolamento.
3. La convocazione del Consiglio Nazionale avviene a mezzo di avviso scritto (postale, telematico o fax) recante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Esso deve essere spedito a tutti i Membri almeno venti giorni prima della data fissata.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) dello Statuto avviene con le procedure, modalità e tempistiche dell'Assemblea ordinaria.
5. L'entità delle quote associative viene fissata per ogni anno accademico, prima dell'inizio dello stesso. In caso di mancata delibera valgono le prescrizioni dell'anno precedente. Le quote associative vanno versate alla Tesoreria Nazionale entro il mese di marzo.
6. Le surroghe di Consiglieri, di cui all'art. 11, comma 5 dello Statuto, si attuano con la cooptazione del primo dei non eletti della rispettiva Regione, o in mancanza secondo equità, su proposta del Comitato Esecutivo.
7. Le discussioni e le votazioni dei testi statutari e regolamentari avviene – se richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri – anche per singoli articoli e poi complessivamente.

Art. 8 – Comitato Esecutivo

1. Le convocazioni del Comitato Esecutivo avvengono con avviso scritto (postale, telematico o fax) almeno 10 giorni prima della data di riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata, con almeno 48 ore di anticipo, a mezzo, fax, telefono o telematico.

Art. 9 – Presidente

1. Le deleghe di cui all'art 14, comma 3 dello Statuto, possono essere ritirate con la stessa procedura di attribuzione.
2. L'impedimento del Presidente è accertato dal Comitato Esecutivo.

Art. 10 – Collegio dei Probiviri

1. La sede del Collegio dei Probiviri è presso la sede dell'Associazione Nazionale.
2. Il Collegio dei Probiviri si attiva in seguito al ricorso presentato in forma scritta e sottoscritto personalmente dalla parte (per le Sedi associate il Presidente). Il ricorso va presentato, corredato di tutti i mezzi di prova, entro sessanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza dello stesso.
3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio, integrandolo, all'occorrenza, con un supplente e nomina un segretario per la redazione del verbale.

4. Avanti al Collegio la parte può stare personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro Associato.
5. Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia:
 - a) consentire il più ampio contraddittorio;
 - b) esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione;
 - c) motivare la decisione;
 - d) comunicare alle parti la decisione.
6. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti.
7. La decisione deve essere pronunciata entro sessanta giorni, salvo proroga giustificata e comunicata, a cura del Presidente con lettera raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi, alle parti.
8. I Membri del Collegio dei Probiviri non possono esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative d'appartenenza o parenti entro il quinto grado. In tale ipotesi vengono sostituiti da un Membro supplente.

Art. 11 – Coordinamento Regionale

1. Il Coordinamento regionale è composto dai Delegati delle Sedi locali della Regione e dai Consiglieri nazionali della stessa e viene rinnovato al rinnovo delle cariche nazionali.
2. Il Delegato effettivo deve normalmente coincidere col Presidente della Sede locale. Una diversa soluzione deve essere motivata per iscritto nella delibera da inviare alla Segreteria nazionale. Il Delegato supplente è uno dei componenti del Direttivo della Sede locale.
3. I Delegati al Coordinamento durano in carica tre anni, ma cessano comunque la loro funzione con lo scadere del Consiglio Direttivo della Sede che li ha nominati. Ogni Sede ha diritto a un voto.
4. Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore. Le deliberazioni, prese a maggioranza relativa dei voti, sono valide quando sono presenti almeno la metà delle Sedi locali in prima convocazione e almeno un terzo in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima.
5. Il Coordinamento Regionale deve essere riunito quando lo richiedono per iscritto almeno un terzo delle Sedi locali associate. Per le modalità e le eventuali surroghe si rinvia a quanto previsto per gli Organi collegiali nazionali allargati.
6. Il Coordinamento Regionale collabora con il Coordinatore Regionale nell'espletamento delle sue funzioni.
7. Alle riunioni del Coordinamento Regionale possono presenziare i Componenti dei Direttivi delle Sedi locali interessate.
8. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dal funzionamento del Coordinamento Regionale si provvede col finanziamento dell'Associazione nazionale e delle singole Sedi.

Art. 12 – Coordinatore Regionale

1. Il Coordinamento Regionale elegge al suo interno il Coordinatore Regionale che viene rinnovato al rinnovo delle cariche sociali nazionali.
2. I compiti del Coordinatore Regionale sono i seguenti:
 - a) far conoscere i principi e lo spirito UNITRE allo scopo di promuovere la costituzione di nuove Sedi locali o Sezioni;
 - b) collegare fra loro le Sedi locali operanti nella Regione, informandone la Presidenza e l'Esecutivo Nazionale, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra le stesse;

- c) esprimere il proprio parere sulla costituzione ed adesione di nuove Sedi o Sezioni; verificare che l'operato delle Sedi sia conforme allo Statuto e al Regolamento Nazionale, informandone la Presidenza;
- d) svolgere funzioni di collegamento con Enti Pubblici regionali o infraregionali, in conformità ed in attuazione delle direttive del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo.

Art. 13 – Rimborsi

- 1. Le spese per la partecipazione all'Assemblea nazionale sono di competenza delle Sedi locali.
- 2. I rimborsi delle spese per lo svolgimento delle cariche istituzionali e il funzionamento della Segreteria sono stabilite dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente e del Tesoriere.

Art. 14 – Commissioni Consultive

- 1. In caso di onerosità del funzionamento della Commissione, la relativa spesa deve essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Verbali

- 1. I verbali delle sedute degli Organi collegiali vengono inviati in una stesura provvisoria a tutti i rispettivi Componenti con la convocazione della seduta successiva.
- 2. Gli stessi vengono esaminati ed approvati in inizio di seduta.
- 3. I Verbali dei Coordinamenti Regionali devono essere inviati in copia alla Segreteria Nazionale.

ALLEGATO "A" al Regolamento: Marchio, sigla e denominazione.



TABELLA VOTI SPETTANTI ALLE SEDI UNITRE					
in relazione numero associati					
Riferim.	Scaglioni associati (media ultimi tre anni)	Voto fisso	Voti aggiuntivi		Totale voti
			conteggi con resti	totale	
A	fino a 75	1	0	0	1
B	da 76 a 225	1	150+75	1	2
C	da 226 a 450	1	300+150	2	3
D	da 451 a 750	1	450+300	3	4
E	da 751 a 1050	1	750+300	4	5
F	da 1051 a 1425	1	1200+225	5	6
G	da 1426 a 1875	1	1425+450	6	7
H	da 1876 a 2325	1	1875+450	7	8
I	da 2326 a 2775	1	2325+450	8	9
L	da 2776 a 3300	1	300+300	9	10
M	da 3301 a 3900	1	3300+600	10	11
N	da 3901 in poi	1		11	12
Massimo previsto uguale a dodici voti					